



INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

DECORRENZA

Il Comune di Città di Castello, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14/03/2024, ha istituito l'Imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, fissandone la **decorrenza al 1° luglio 2024**.

Con il medesimo atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo. Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12 aprile 2024.

L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei servizi pubblici locali.

CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Città di Castello, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere e all'aperto che offrono alloggio, gli agriturismi e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere l'imposta al gestore della struttura presso la quale sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria.

ESENZIONI E RIDUZIONI

In base alle previsioni del regolamento che disciplina l'applicazione del tributo, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai soggetti non paganti presso la struttura ricettiva (quali, ad esempio, i titolari e i dipendenti della stessa):

- a) i residenti nel comune di Città di Castello;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i malati che devono effettuare terapie ed interventi presso il locale ospedale;
- d) gli accompagnatori che assistono i malati di cui al precedente punto c), per un massimo di due persone;



- e) gli studenti regolarmente iscritti presso istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, università, corsi di formazione professionale, legalmente riconosciuti, istituiti sul territorio comunale;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- h) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio nonché coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
- i) coloro che si trovano per motivi di lavoro a soggiornare nel Comune.

L'Imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti di:

- a) gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lett. b), del presente articolo per i minori di anni 12 in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
- b) professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica;
- c) sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Per il solo anno 2024 sono esclusi dal pagamento dell'imposta di soggiorno anche tutti quei soggetti che hanno contratti e prenotazioni in essere presso le strutture o presso le agenzie di viaggio antecedenti il primo luglio 2024.

L'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni di cui sopra è subordinata alla presentazione di idonea documentazione come previsto dal regolamento.

A tal fine il Comune mette a disposizione dei contribuenti e dei gestori appositi moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che potranno essere soggetti, anche a campione, a tutte le verifiche previste per legge.

OBBLIGHI DEI GESTORI

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Città di Castello sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.



Gli stessi dovranno comunicare trimestralmente al Comune di Città di Castello, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti o che godono di riduzioni in base al Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La comunicazione, effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Città di Castello - resa disponibile sul sito istituzionale del Comune o sul portale dedicato dell'Ente - è trasmessa al medesimo a mezzo pec (comune.cittadicastello@postacert.umbria.it), o per via telematica, a mezzo del suddetto portale dedicato raggiungibile al seguente link: <https://citta-di-castello.imposta-soggiorno.it>.

I gestori, altresì, devono presentare la dichiarazione annuale (all'art. 4, comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020), cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero delle Finanze 29 aprile 2022 con cui sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni.

I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'Imposta di soggiorno, sono **agenti contabili della riscossione**, in quanto addetti a ricevere somme di spettanza dell'amministrazione comunale (sentenza n. 2/2016/QM delle Sezioni Unite della Corte dei Conti).

L'agente contabile, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente il conto della propria gestione (**Conto Giudiziale**).

Il Conto Giudiziale, compilato sulla base del modello messo a disposizione dal Comune di Città di Castello, deve essere trasmesso all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, come previsto dall'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

QUANTO SI PAGA

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa della Regione Umbria (L.R. 10 luglio 2017 n.8 e Regolamento Regionale 13 settembre 2018 n.8) che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.



Le aliquote dell'imposta per persona e per pernottamento, a decorrere dal 1° luglio 2024, stabilite con Deliberazione di G.C. n. 62 del 12 aprile 2024 sono le seguenti:

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	IMPOSTA
ALBERGHI	1 stella	€ 1,00
	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 2,00
	5 stelle	€ 2,50
AGRITURISMI	1 girasole	€ 1,00
	2 girasoli	€ 1,00
	3 girasoli	€ 1,50
	4 girasoli	€ 2,00
	5 girasoli	€ 2,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE		€ 1,50
COUNTRY HOUSES		€ 1,50
CAMPEGGI		€ 0,50
AFFITTACAMERE		€ 1,00
BED & BREAKFASTS		€ 1,50
LOCAZIONI TURISTICHE E SUOI SIMILARI		€ 1,50
RIFUGIO ESCURSIONISTICO		€ 1,00
RESIDENZE D'EPOCA		€ 1,50

L'imposta si applica per persona fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi.

COME SI PAGA



L'ospite versa al gestore della struttura ricettiva l'imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Città di Castello delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre).

Il riversamento della somma dovuta può essere effettuato esclusivamente mediante pagamento telematico PagoPA, **preferibilmente**, attraverso l'utilizzo del gestionale dedicato o, in alternativa, mediante collegamento al seguente link: <https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/> (sezione "Accesso pagamenti spontanei", selezionando il Comune di Città di Castello e successivamente la voce "Pagamenti Generici/Altri Pagamenti"). Nello spazio riservato alla causale, che è obbligatoria, indicare il riferimento all'imposta di soggiorno ed il trimestre al quale il pagamento si riferisce.

Ai sensi dell'art 6, comma 8, del Decreto Legge 31/05/1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI E SUPPORTO

Si riportano di seguito i contatti ai quali rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione e supporto:

Servizio TRIBUTI

- Mencarelli Marco – Tel. 0758529302 – Email: marco.mencarelli@comune.cittadicastello.pg.it
- Topi Mario – Tel. 0758529299 – Email: mario.topi@comune.cittadicastello.pg.it
- Pascolini Raffaella – Tel. 0758529296 – Email: raffaella.pascolini@comune.cittadicastello.pg.it
- Testamigna Catia – Tel. 0758529300 – Email: catia.testamigna@comune.cittadicastello.pg.it
- Resp. Servizio:
- Gustinucci Lorenzo – Tel. 0758529303 – Email: lorenzo.gustinucci@cittadicastello.pg.it

Servizio COMMERCIO

- Celestini Elisa – Tel. 0758529410 – Email: elisa.celestini@comune.cittadicastello.pg.it
- Chimenti Marco – Tel. 0758529224 – Email: marco.chimenti@comune.cittadicastello.pg.it

PER OGNI SUPPORTO CORRELATO ALL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE:

"Proxima srl" : dal lunedì al giovedì, dalle 17,00 alle 18,00 e il venerdì dalle 14,00 alle 18,00 al numero 02 89605116 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: infoalberghi@proximasrl.net